



Regolamento norme sanitarie settore “Ciclismo” 2016

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 1 bis della convenzione con la Federazione Ciclistica Italiana e in attuazione della normativa statale sanitaria concernente la pratica dell'attività amatoriale e cicloturistica si stabilisce quanto segue:

- Per l'attività **cicloamatoriale** è necessario il certificato medico di idoneità all'attività agonistica ed autocertificazione etica.
- Per l'attività **ciclosportiva** è necessario il certificato medico di idoneità all'attività agonistica.
- L'attività **cicloturistica** avrà le seguenti caratteristiche: distanza massima del percorso km. 50 (tolleranza del 10%), dislivello totale non superiore all'1% della distanza complessiva e pendenza massima non superiore al 6%, velocità massima controllata di 25 km/h. E' necessario il certificato medico per attività non agonistica.
- Il non rispetto della normativa sopra indicata esclude l'Endas da qualsiasi responsabilità.